

## **STATUTO**

### **Art. 1- Costituzione e natura dell'associazione**

1. È costituita, in base all'articolo 18 della Costituzione Italiana e con riferimento agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché alle disposizioni di cui alla L. 383/2000 e alla L.R. 7/ 2006, con sede in Cherasco (CN) - via Monte di Pietà 19, una libera associazione di promozione sociale, apartitica e apolitica, denominata Circolo culturale e filosofico Ishtar, senza scopo di lucro e con durata illimitata. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia.

### **Art. 2 - Principi e scopi**

1. L'Associazione si ispira al valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo in tutte le sue strutture territoriali e favorendo l'apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. Gli obiettivi dell'Associazione sono lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. L'Associazione non può effettuare discriminazioni nell'ammissione degli associati.

3. L'Associazione, nel quadro dello svolgimento di attività di utilità sociale, persegue finalità di solidarietà sociale, svolgendo attività nel settore della cultura, istruzione, ricerca, formazione e tradizioni locali.

4. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini promuove attività rivolte agli associati e a terzi, in particolare:

- attività di formazione, informazione, sensibilizzazione e comunicazione;
- attività di studio, ricerca, progettazione;
- realizzazione di mostre, audiovisivi, testi e materiali di documentazione, seminari e convegni.

5. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle rispetto ad esse direttamente connesse, ivi comprese le attività accessorie a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che esse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

6. Per il perseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

### **Art. 3 - Soci**

1. All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente e accettata dal Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione è composta da soci fondatori e ordinari. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare liberamente e attivamente alla vita dell'Associazione, in primis attraverso la partecipazione in assemblea.

3. La qualifica di socio dell'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo nella prima seduta successiva alla domanda, è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso ed è condizionata al pagamento della quota associativa annuale nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci.

4. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, contribuendo alla creazione del patrimonio iniziale dell'Associazione.

5. Sono soci ordinari coloro che ne abbiano fatto domanda, accettata dal Consiglio Direttivo, e che abbiano corrisposto la quota associativa annuale di pertinenza.

6. Tutti i soci hanno poteri e responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

7. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale nella misura stabilita dall'Assemblea come condizione per poter partecipare alla vita associativa. La quota sociale è intrasmissibile e non potrà essere in alcun modo rimborsata, nemmeno in caso di recesso dall'Associazione.

8. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega per l'approvazione e le modifiche dei regolamenti e dello Statuto, per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale e per tutte le materie di competenza dell'Assemblea. Tutti i soci godono di elettorato attivo e passivo.

9. Tutti i soci sono obbligati a pagare le quote sociali, ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; tutti i soci hanno diritto a partecipare attivamente alla vita dell'associazione, a partecipare all'assemblea con diritto di voto, ad accedere alle cariche, a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione. I soci devono astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le deliberazioni, direttive o azioni dell'Associazione.

10. I membri dell'Associazione perdono la qualifica di socio nei seguenti casi:

- mancato versamento della quota associativa;
- recesso volontario;
- comportamento scorretto nei confronti dell'Associazione;
- scioglimento dell'Associazione.

#### **Art. 4 - Organi**

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente.

#### **Art. 5 - Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

2. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare con comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima della data fissata, e trasmessa ai soci.

3. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti.

4. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio Direttivo; approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo; approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo; approva il bilancio preventivo e consuntivo; discute e delibera, su relazione del Presidente, circa l'andamento dell'Associazione e su ogni altro argomento posto all'ordine dei giorni o ritenuto urgente; stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale.

5. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà trascrivere il verbale e sottoscriverlo congiuntamente con il Presidente; il verbale dovrà essere messo a disposizione dei soci.

6. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci. L'Assemblea dovrà aver luogo entro quaranta giorni dalla data in cui la richiesta indirizzata al Presidente sia ricevuta dall'Associazione. Essa delibera:

- in merito alle modifiche e variazioni dello Statuto, con deliberazione a maggioranza dei presenti, con presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati;

- in ordine allo scioglimento dell'Associazione come della devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, con voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **Art. 6 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno tre membri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e svolgono la loro attività gratuitamente. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci.

2. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, si riunisce di norma una volta ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente, da due consiglieri o da almeno un terzo dei soci. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.

4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: eleggere il Presidente e il Vice Presidente; predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; predisporre eventuali regolamenti da sottoporre all'Assemblea; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo; determinare il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; assumere il personale, ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

5. Di ogni riunione deve essere redatto verbale che dovrà essere messo a disposizione dei soci.

#### **Art. 7 - Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. È il legale rappresentante dell'Associazione.
3. Il Presidente ha i seguenti compiti: convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi; conferire ai soci delega per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

#### **Art. 8 – Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti.
2. Il Vice Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente tutte le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

#### **Art. 9 - Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - a) quote associative e contributi degli associati;
  - b) eredità, donazioni e legati;
  - c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di istituzioni pubbliche, di organizzazioni private;
  - d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  - g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo ed ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Vice Presidente.

3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati neanche in forme indirette.

#### **Art. 10 - Bilancio**

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il mese di aprile. Entro il 31 dicembre di ogni esercizio è predisposto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo, da sottoporre all'Assemblea ordinaria.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere messi a disposizione dei soci, qualora ne facessero richiesta, entro i 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea.

3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Esso è documento unitario composto formalmente da due parti: stato patrimoniale e conto economico. La chiusura del bilancio non potrà mai portare un utile, ma un mero riporto positivo in avere da riportare nel rendiconto dell'anno successivo e da utilizzare esclusivamente a fini istituzionali di utilità sociale.

#### **Art. 11 – Libri sociali**

1. Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

- libro dei Soci;

- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;

- libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 12 - Scioglimento e liquidazione**

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale, in particolare ad altre Associazioni di Promozione

Sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **Art. 13 - Interpretazione dello statuto**

1. Tutte le controversie tra l'Associazione e gli associati o i membri degli organi dell'Associazione, nonché quelle tra gli associati o tra i membri degli organi dell'Associazione e quelle tra gli associati con i membri degli organi dell'Associazione, che dovessero sorgere in relazione o in connessione con la validità, l'efficacia, l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto, saranno devolute ad un Collegio di Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi. Il Collegio dei probiviri di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli soci e dagli organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio direttivo o all'Assemblea. Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione se concordemente richiesto dalle parti.

#### **Art. 14 - Norma finale**

1. La vita dell'Associazione è retta dal presente Statuto che si da per accettato da tutti i soci fin dalla domanda di ammissione.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alla normativa nazionale e regionale in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

Cherasco (CN) lì, 18 aprile 2016